

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1998

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(98/178/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 260/98<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/96 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 febbraio 1998, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 589/96, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° marzo 1998, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi

sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 febbraio 1998, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

*Danimarca:*

— 15,000 tonnellate originarie del Madagascar

*Germania:*

— 325,000 tonnellate originarie del Botswana

— 150,000 tonnellate originarie della Namibia

*Regno Unito:*

— 260,000 tonnellate originarie del Botswana

— 15,000 tonnellate originarie dello Swaziland

— 275,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe

— 200,000 tonnellate originarie della Namibia.

*Articolo 2*

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 589/96, nei primi dieci giorni del mese di marzo 1998 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	17 501,000 tonnellate
— Kenia:	142,000 tonnellate
— Madagascar:	7 564,000 tonnellate
— Swaziland:	3 348,000 tonnellate
— Zimbabwe:	8 825,000 tonnellate
— Namibia:	12 397,000 tonnellate.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(2)</sup> GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.<sup>(5)</sup> GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---